

Repertorio n. 9196

Raccolta n. 4617

## **COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette, il giorno venti del mese di novembre, in Teramo, Corso Porta Romana n. 46, nello studio del Dott. Di Sabatino.

Innanzi a me, Avv. FEDERICO BISSI, Notaio in Montorio al Vomano (TE), con Studio in Via Gramsci n. 1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

#### **E' PRESENTE IL SIGNOR**

CATTARRA VALTER nato a Charleroi (Belgio) il 25 marzo 1961 e domiciliato per la carica in Notaresco, presso la sede municipale,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Sindaco e legale rappresentante del

- "**COMUNE DI NOTARESCO**" con sede in Notaresco (TE), Via Castello n. 6, codice fiscale: 81000390674 a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 10 novembre 2007 n. 59 esecutiva, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la mia lettura al comparente per sua espressa dispensa.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente e mediante il presente atto stipula e conviene quanto segue:

**I**

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione

[#p#](#)

**"Notaresco Patrimonio Srl".**

## **II**

Il comparente conviene che la Società venga disciplinata dalle seguenti norme di funzionamento:

### **NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE**

**"Notaresco Patrimonio Srl"**

#### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE**

##### **Articolo 1**

#### **DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile e dell'art. 113 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.° 267, denominata: "Notaresco Patrimonio Srl".

Il Comune di Notaresco è l'unico socio della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; parimenti, la società realizza la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, unico socio fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.

##### **Articolo 2**

#### **OGGETTO**

La società ha per oggetto esclusivo la cartolarizzazione del patrimonio conferito o ceduto dal Comune di Notaresco, prestazioni affini e complementari. Per il

[#p#](#)

raggiungimento dei fini di cui al presente articolo la società potrà svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale nonché quelle ad essa affini e conseguenti. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale; potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, e per attività complementari, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, interessenze e partecipazioni in altre Società, Consorzi o Enti.”

(modifica intervenuta con atto notarile, Repertorio n. 441 del 04.03.2013)

### **Articolo 3**

#### **SEDE SOCIALE**

La società ha sede nel comune di Notaresco.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, 2° comma, n.° 2).

Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro Soci.

### **Articolo 4**

#### **DURATA**

La società è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della società potrà

[##](#)

avvenire per le cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

## **Articolo 5**

### **CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Il Capitale Sociale è di Euro 80.000 (ottantamila), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il Capitale Sociale, interamente versato e detenuto dall'unico socio Comune di Notaresco, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del Capitale Sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio ai sensi dell'art. 2465, 2° comma.

## **TITOLO II**

### **FINANZIAMENTI DEL SOCIO – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

## **Articolo 6**

### **FINANZIAMENTI DEL SOCIO**

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, 2° comma del Codice Civile, unicamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. La decisione di

emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità di rimborso, ed è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese territorialmente competente.

#### **Articolo 7**

#### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza alcuna limitazione

(modifica intervenuta con atto notarile, Repertorio n. 441 del 04.03.2013)

#### **"TITOLO III**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 8**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

Gli organi della società sono riconducibili ai seguenti:

- Assemblea;
- Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Revisori.

#### **Articolo 9**

#### **DECISIONI DEL SOCIO UNICO**

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di

cui all'art. 2479, 2° comma, e comunque:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Amministratore unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2477, 2° e 3° comma, del Codice Civile;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti del socio unico;
- f) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- g) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali e dei piani di investimento;
- h) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- i) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società;
- j) la compravendita e la permuta di beni immobili;
- k) le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- l) l'assunzione di mutui;
- m) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- n) la costituzione o la partecipazione a società di capitali o Consorzi per la gestione e

lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Statuto nei limiti consentiti dell'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di euro 50.000 (cinquantamila).

Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

### **Articolo 10**

#### **DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto, almeno, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio ed ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in assenza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori ed i membri del Collegio Sindacale, sono presenti o informati e nessuno, si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una

dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Libro Soci, il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante apposita delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e proclama i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed il risultato delle decisioni prese dal socio.

## **Articolo 11**

### **AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete al socio unico al sensi dell'art. 2479 del Codice Civile.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della



nomina e comunque per un periodo non superiore a sei (6) esercizi, essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza del consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa", compete l'intero compenso spettantegli dalla data di avvenuta revoca fino alla fine del mandato; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

Nell'eventualità di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico deve intendersi revocato con applicazione del comma precedente.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

## **Articolo 12**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; possono essere altresì designate altre figure: Vice Presidente, Amministratore Delegato, Segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio. Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta stata fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare il calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il

Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Verbale delle deliberazioni del Consiglio, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale in caso di perdite ex artt. 2482 - bis e 2482 - ter del Codice Civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

Qualora anche uno solo degli Amministratori eletti, cessi dalla carica, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio medesimo.

### **Articolo 13**

#### **DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER CONSENSO SCRITTO**

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori ed ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad

[##](#)

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte ed il testo delle medesime.

I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine summenzionato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri

Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- a) i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

## **Articolo 14**

### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea ed al Direttore Generale eventualmente nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e del presente Statuto, a uno o più dei suoi componenti ed al Direttore, se nominato.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2° e 3°, del Codice Civile, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relative a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali.

## **Articolo 15**

### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si sia optato per la forma collegiale di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

Agli altri Amministratori ed al Direttore Generale, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 16**

### **ORGANI DI CONTROLLO**

Il controllo legale dei conti è affidato, a discrezione dell'assemblea, ad un Collegio Sindacale od al Revisore.

La nomina del Collegio Sindacale o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, 2° e 3° comma, del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'emolumento dei sindaci è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.

L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale.

## **TITOLO IV**

### **BILANCIO E UTILI**

## **Articolo 17**

### **BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali iniziano il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno)

dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, ai sensi di quanto sancito in merito dall'art. 2430, 1° comma, del Codice Civile, saranno distribuiti all'unico socio Comune di Notaresco, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 18**

### **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più

##

liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

## **Articolo 19**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente i rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di Presidente del Collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Teramo.

Il Collegio Arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, 2° comma del Codice di Procedura Civile; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, 1° comma, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.° 5.

Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, 1° comma, del Codice di Procedura Civile o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, 1° comma, già citato.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità ed al comportamento assunto dalle



parti nel corso del procedimento arbitrale.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D.

Lgs. 5/2003 citato.

## **Articolo 20**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

°\_°\_°\_°\_°\_°\_°\_°\_°

### **III**

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il comparente dichiara che l'indirizzo della sede legale della Società è in Notaresco (TE), Via Castello n. 6, presso la sede del Comune di Notaresco.

### **IV**

Il capitale sociale è di Euro 80.000 (ottantamila), suddiviso in quote ai sensi di legge, e viene sottoscritto interamente in danaro dal socio "COMUNE DI NOTARESCO".

Il "COMUNE DI NOTARESCO" mi dichiara di aver già effettuato il versamento dell'intero capitale sociale, prescritto dalla legge, presso la "Banca Tercas S.p.a." Agenzia di Notaresco, come risulta da apposita ricevuta in data odierna, che in copia certificata da me Notaio conforme all'originale repertorio n. 9195 viene allegata al presente atto sotto la lettera "B", omessane la mia lettura al comparente per sua espressa dispensa.

### **V**

L'amministrazione, la gestione, la rappresentanza anche in giudizio viene affidata conformemente a quanto sopra disciplinato dalle NORME DI FUNZIONAMENTO ad un Amministratore Unico che viene nominata nella persona del Rag. LIMONCELLI MARIO nato a Teramo il 29 marzo 1967, residente a Teramo, Via del Castello n. 16, e resta investito dei poteri derivanti dalla Legge e dalle Norme di Funzionamento.

L'Amministratore teste' nominato rimarrà in carica per 6 (sei) anni.

All'Amministratore Unico spetta il compenso pari ad euro 10.000 (diecimila) annui lordi.

## VI

Tutte le spese del presente atto sono a carico della Società. Queste vengono indicate in Euro 2.200 (duemiladuecento).

Il presente atto scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia e per il resto a mano da me Notaio su cinque fogli occupati per diciotto facciate sin qui, viene da me letto al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore tredici e trenta minuti.

F.TO: CATARRA VALTER

F.TO: FEDERICO BISSI NOTAIO